

LA CONSULTA SU REGIME OSTATIVO E MISURE ALTERNATIVE: LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI REMITTENTI.

a cura di Ottavia Murro



Diamo notizia del comunicato stampa di ieri - 8 febbraio 2023 - con cui la Corte costituzionale ha informato della decisione assunta in merito alle questioni sollevate sul **regime ostativo (art. 4 bis comma 1)**, nella parte in cui, in caso di condanna per delitti ostativi ma non di stampo mafioso, non consente al detenuto non collaborante di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione.

Di seguito il **testo del comunicato**:

"La Corte costituzionale ha esaminato oggi, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Perugia e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, sul cosiddetto regime ostativo.

Oggetto di scrutinio è **l'art. 4-bis, primo comma**, della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui, in caso di **condanna per delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma pur sempre "ostativi"**, non consente al detenuto che non abbia utilmente collaborato con la giustizia di essere **ammesso alle misure alternative alla detenzione**.

Si trattava rispettivamente, nei due casi, della richiesta di accedere all'**affidamento in prova al servizio sociale** e alla **semilibertà**.

In attesa del deposito dell'ordinanza, l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che **la Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti ai giudici a quibus**, a seguito dell'entrata in vigore del **decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162**, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che contiene, fra l'altro, misure urgenti nella materia in esame. Le nuove disposizioni, infatti, incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione, trasformando **da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità** che impedisce la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione a favore di tutti i condannati per reati cosiddetti "ostativi", che non hanno collaborato con la giustizia.

Costoro sono **ora ammessi a chiedere i benefici**, sebbene in presenza di **nuove, stringenti e concomitanti condizioni**, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo.

Le regole del processo costituzionale impongono la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, cui spetta verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza".